

*A TUTTI I PRESIDENTI DI
CIRCOLO/ASSOCIAZIONI
AFFILIATI ALLE ACLI DI SASSARI*

OGGETTO: ADEMPIMENTI OBBLIGATORI CODICE DEL TERZO SETTORE

Gentile amica, caro amico,

A circa un mese dall'entrata in vigore delle norme obbligatorie del codice del Terzo Settore vi inviamo un riepilogo degli adempimenti da svolgere entro il 30/05/2022.

Le organizzazioni che non provvederanno ad adeguarsi non saranno considerati Enti del Terzo Settore. Le procedure, specialmente con l'agenzia delle entrate prendono diverso tempo, perciò, chi non lo avesse ancora fatto, è caldamente invitato ad avviare l'iter il prima possibile.

I circoli che non avranno aggiornato lo statuto e provveduto alla loro nuova registrazione presso l'agenzia delle entrate e inviato comunicazioni alle Acli Provinciali UNITAMENTE AL RESTO DELLA DOCUMENTAZIONE non potranno essere iscritti al RUNTS e avere riconosciuta dal Ministero la caratteristica di ENTI DEL TERZO SETTORE (con conseguenti ricadute su eventuale affiliazione/fiscalità/etc.).

Per semplificare abbiamo voluto riepilogare le attività, gli adempimenti e le novità previste.

AGGIORNAMENTO STATUTO

E' Obbligatorio aggiornare lo statuto delle Associazioni entro il 31 Maggio 2022.

Passaggi da seguire:

1. Modificare lo statuto inserendo in esso tutte le previsioni richieste dal codice del Terzo settore;
2. Approvare le modifiche da parte del consiglio direttivo (Presidenza);

3. Convocare un'assemblea dei soci (di solito straordinaria) che dovrà deliberare sulla proposta di modifica, secondo le maggioranze previste dallo statuto sociale attualmente valido;
4. Registrare lo statuto all'Agenzia delle Entrate (L'agenzia lo effettua gratuitamente ma occorre prendere appuntamento e recarsi con 3 copie in originale dello stesso unitamente ai verbali di approvazione e al documento del legale rappresentante e la modulistica Agenzia Entrate compilata);
5. Inviarlo alla sede Provinciale Acli unitamente agli altri documenti già richiesti.

*** sul sito internet aclisassari.it potete trovare il fac-simile**

RENDICONTI/BILANCI D'ESERCIZIO 2021

In Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati gli schemi per la redazione dei bilanci e del rendiconto per cassa degli enti del terzo settore, comprese le nostre associazioni, che dovranno essere utilizzati a far data dal corrente esercizio 2021 (approvazione nel 2022).

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro continueranno a redigere il rendiconto per cassa, secondo il nuovo schema previsto. Gli Enti del Terzo settore con ricavi superiori a 220.000 euro dovranno invece redigere il Bilancio di esercizio formato da Stato Patrimoniale, rendiconto e relazione di missione.

Entro il 30 Giugno 2022 si dovrà procedere al deposito presso il RUNTS del bilancio o del rendiconto per cassa del 2021, che dovrà essere approvato dall'organo preposto entro la data prevista nello statuto della struttura.

*** sul sito internet aclisassari.it potete trovare il fac-simile**

RENDICONTI/BILANCI DI ESERCIZI PRECEDENTI (2019-2020)

Alla sede Provinciale occorre inviare anche i bilanci 2019 e 2020. In questo caso non è ovviamente necessario che siano stati rispettati gli schemi di cui al decreto del 2020.

*** sul sito internet aclisassari.it potete trovare il fac-simile**

ORGANO DI CONTROLLO

L'art 30 del Codice del Terzo settore prevede l'obbligo di nominare l'Organo di controllo quando per due esercizi consecutivi sono superati due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

A tale proposito occorre evidenziare che:

Per totale attivo patrimoniale si intende il totale della voce dell'Attivo Patrimoniale;

Per ricavi si intendono tutte le entrate indistintamente dalla tipologia delle stesse, ad esempio le quote di rimborso del Patronato Acli verso la sede Provinciale vanno considerati tra i ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate che determinano il raggiungimento dei 220.000 € annui.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

VOLONTARI

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I beneficiari dell'azione del volontario che opera presso un'associazione affiliata possono dunque essere sia gli associati, sia terze persone e/o comunità cui l'associazione si rivolge.

Il volontario può essere anche un non socio, ma nelle APS è previsto che lo svolgimento delle attività d'interesse generale sia condotto avvalendosi in modo prevalente

dell'attività di volontariato dei propri associati. Dunque, se le attività di un'associazione sono rette dal lavoro di 10 persone, almeno 6 devono essere volontari che rivestano anche la qualifica di associati.

NUMERO VOLONTARI

Oltre alla prevalenza del lavoro dei volontari associati, nelle Aps è stabilito un requisito aggiuntivo: il numero dei volontari (soci e non) deve essere il doppio di quello dei lavoratori (ad esempio, se in un circolo operano 4 volontari, il numero dei lavoratori da impiegare potrà essere al massimo di 2).

In alternativa a tale criterio, può adottarsi quello secondo cui il numero dei lavoratori retribuiti non deve superare il 5% del numero dei soci (quindi, ad esempio, un circolo con 100 soci potrà impiegare al massimo 5 lavoratori).

Si deve ritenere, anche sulla scorta dei dati richiesti dal RUNTS, che il computo dei lavoratori riguardi quelli interessati da un contratto di lavoro subordinato (full o part time, a tempo determinato o indeterminato) o parasubordinato. Tra questi ultimi rientrano anche gli amministratori, se retribuiti.

INCOMPATIBILITÀ VOLONTARI

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Il volontario, quindi, non potrà avere un rapporto di lavoro con le Strutture associative ACLI.

RIMBORSI SPESE

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.

Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R 445/2000 - purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'Organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Dunque, concretamente sarà necessario che, sia per i rimborsi spese analitici, sia per quelli oggetto di autocertificazione, l'ente approvi un regolamento in cui siano specificate quali spese sono ammesse a rimborso, entro quali limiti (fermi i valori massimi autocertificati), e quali siano le forme per autorizzare le spese ed i relativi rimborsi.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

I volontari devono essere assicurati per la responsabilità civile verso terzi, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato.

La Sede nazionale ha stipulato una specifica polizza assicurativa.

Devono essere assicurati anche i volontari occasionali.

REGISTRO VOLONTARI

Gli enti del Terzo settore sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Si attende l'emanazione del decreto interministeriale (MISE e Ministero del Lavoro) per avere conferma della possibilità di istituire una sezione separata del registro, dove iscrivere coloro che prestano l'attività di volontariato in modo occasionale.

In tale sede dovrebbe essere definitivamente chiarito anche l'obbligo della vidimazione iniziale del registro, nonché della sua possibile tenuta anche in forma elettronica.

ESEMPI SUI VOLONTARI

Ferma restando la gratuità della prestazione svolta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si forniscono i seguenti esempi di azioni volontarie rilevanti ai fini della normativa e del computo dei volontari, sempreché l'attività d'interesse generale indicata nell'esempio sia prevista nello statuto della Struttura:

- soci che svolgono un servizio di supporto allo studio per gli alunni delle scuole;
- soci che tengono incontri nelle scuole finalizzati al contrasto del bullismo;
- soci che tengono corsi d'italiano per stranieri;
- soci che distribuiscono alimenti o vestiti per persone svantaggiate;
- soci che aiutano nella mensa gratuita per persone bisognose;
- soci che organizzano e svolgono campagne di sensibilizzazione e di raccolta firme per promuovere o tutelare diritti umani e civili;
- soci che tengono incontri per sensibilizzare sul tema della legalità;
- soci che organizzano mostre o convegni su temi di particolare interesse sociale;
- soci che partecipano agli eventi di raccolta fondi organizzati dall'associazione;
- promotori sociali soci delle ACLI che, terminata l'attività per il Patronato, svolgono un'attività informativa sui diritti in tema di pensioni o di diritti riconosciuti agli stranieri;
- soci impegnati stabilmente nell'organo amministrativo dell'associazione (componenti della Presidenza).

Come ricordato più sopra, i volontari possono anche non essere soci delle ACLI, ma nel computo totale di coloro che prestano la propria opera (retribuita o non) a favore dell'ente la maggioranza deve essere rappresentata dagli associati volontari e dunque questi ultimi devono essere prevalenti anche sugli eventuali volontari non soci.

Per le Sedi provinciali, regionali e nazionale, i volontari possono essere anche i soci delle associazioni affiliate (persone aderenti agli enti associati), che rientrano nel computo di prevalenza riservato ai volontari associati.

Ad esempio, se la sede provinciale ha tre lavoratori e organizza uno o più attività/eventi avvalendosi di sette associati aderenti ad associazioni affiliate, così facendo rispetta sia il requisito della prevalenza del lavoro volontario dei soci, sia quello del rapporto 2:1 tra volontari e lavoratori.

Non si considera volontario il socio che occasionalmente coadiuva gli Organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.



Non esitate a contattarci via mail a acliprovincialisassari@gmail.com.

IMPORTANTE:

Cogliamo l'occasione per ricordare a tutte/i che le comunicazioni delle Acli di Sassari sono consultabili sul sito internet aclisassari.it nell'area **"COMUNICAZIONI E NEWS"**.

Restiamo a disposizione e nell'augurarti buon lavoro, ti inviamo un cordiale saluto.